

L'EDITORIALE.

di Pamela Giombini, Direttore Marketing



La detassazione degli investimenti in nuovi macchinari, alias TREMONTI-TER, è forse l'intervento più gettonato dell'ultima "manovra d'estate". Infatti la crisi non si può certo definire conclusa, o quanto meno sicuramente non sono esauriti i suoi effetti, e le imprese continuano a sollecitare agli organi preposti azioni concrete soprattutto sul fronte finanziario. Apprestiamoci quindi a cogliere tutto quello che ci viene offerto, cercando prima di tutto di capire la normativa e valutarne l'applicabilità al nostro mercato di riferimento, per poi usarla come arma commerciale a beneficio del Cliente. Di seguito quindi proponiamo una breve analisi sulla TREMONTI-TER per quel che riguarda il nostro business, ricordandovi nel contempo che ogni gestore interessato non potrà esimersi dal rivolgersi al proprio consulente fiscale prima di attivare formalmente la procedura.

LEGGE TREMONTI-TER: DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN NUOVI MACCHINARI E IN NUOVE APPARECCHIATURE.

È di luglio scorso l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della legge conosciuta come TREMONTI-TER, che contiene spunti molto interessanti per il nostro settore e che probabilmente sarà in grado di dare una spinta maggiore agli acquisti di attrezzature refrigerate da parte dei Vostri Clienti.

Dall'articolo 5 del D.L. n. 78 dell'1/07/2009 ora convertito in Legge (la TREMONTI-TER) si evince che determinati soggetti, tra cui gli esercenti e titolari di bar, pasticcerie, gelaterie e simili, possono beneficiare della detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature. Tale detassazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° Luglio 2009 al 30 Giugno 2010.

Riteniamo quindi importante informarvi a riguardo, in quanto tale legge potrebbe essere utilizzata come argomento di vendita con i Vostri Clienti per anticipare entro il periodo di riferimento gli investimenti per l'arredamento dei locali.

SOGGETTI BENEFICIARI AMMESSI

Possono beneficiare della agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa e quindi ditte individuali, società di persone e società di capitali.

Rientrano quindi in tale categoria gli esercenti di attività commerciali (bar, pasticcerie, gelaterie, ...) che esercitano normalmente la loro attività sotto qualsiasi forma.

BENI AGEVOLATI

Sono agevolati solo gli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nel codice 28 della classificazione ATECO 2007 delle attività economiche.

In particolare tale codice esteso a sei cifre al sub numero 28.25.00 riguarda anche la "Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione". Ciò è esattamente la risposta che si ottiene digitando, sul motore di ricerca messo a disposizione dall'ISTAT, le seguenti parole chiave "mobili refrigerati per bar" o "arredamenti commerciali refrigerati". Ne deriva che quando siamo in presenza di un mobile che ha un contenuto tecnologico di refrigerazione e/o ventilazione (banco bar con celle, vetrine refrigerate per gelateria e pasticceria, ecc.) tale macchinario e/o attrezzatura (trattandosi di bene d'investimento per l'utilizzatore finale) potrà godere della agevolazione c.d. TREMONTI-TER. Non tutti i prodotti IFI saranno passibili di agevolazione (sono certamente esclusi i banchi neutri, privi di impianto di refrigerazione).

Potranno probabilmente invece rientrarvi quelli che hanno più peso in termini di valore in quanto muniti di un contenuto tecnologico, anche se la decisione finale sarà presa dai consulenti

dei Vostri Clienti nel momento in cui andranno a redigere le dichiarazioni dei redditi, facendo propria la nostra interpretazione. Riportiamo qui di seguito per mera completezza ed informazione stralcio della classificazione 28.25.00 con evidenza in grassetto di ciò che ci interessa:

28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.25.0 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

- **fabbricazione di attrezzature industriali per refrigerazione** o surgelamento, **inclusi assemblaggi dei componenti**
- fabbricazione di condizionatori d'aria, inclusi quelli per uso domestico e per autoveicoli
- fabbricazione di ventilatori per uso non domestico
- fabbricazione di scambiatori di calore
- fabbricazione di macchine per liquefare aria o gas

Dalla classe 28.25 sono escluse:

- fabbricazione di frigoriferi e congelatori per uso domestico, cfr. 27.51
- fabbricazione di ventilatori per uso domestico, cfr. 27.51
- fabbricazione di essiccatoi per l'agricoltura, cfr. 28.93
- riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, cfr. 33.12
- installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di condizionamento dell'aria, cfr. 43.22

Ovviamente la scelta sarà operata nel 2010 e nel 2011 dai commercialisti dei Clienti sulla base non delle fatture IFI ma su quelle che Voi Concessionari emetterete. A quest'ultimo proposito potrebbe essere enfatizzato sin da oggi, con distinta esposizione in fattura del valore dei beni agevolabili, per evitare successive richieste di integrazioni.

MECCANISMO APPLICATIVO

L'agevolazione, applicabile a tutte le imprese che investono, opera escludendo dal reddito d'impresa il 50% del valore degli investimenti effettuati in beni di cui al punto precedente. Il Vostro Cliente potrà quindi dedurre (oltre alle ordinarie quote di ammortamento) la metà del costo dell'investimento. In altre parole la metà di quanto investito viene utilizzata per ridurre il reddito imponibile, cioè il risultato tassabile ai fini fiscali.

IN CONCRETO:

- per le società di capitali (srl, spa, sapa, coop.) porta ad un beneficio effettivo in termini di IRES di metà della attuale aliquota ($27,5:2 = 13,75\%$) sul costo del bene acquistato [anche tramite leasing al valore della concedente].
- per le aziende individuali, snc, sas, ecc. la percentuale sarà invece variabile in funzione dello scaglione di reddito dichiarato (esempio: reddito € 20.000, investimento € 10.000, il pagamento delle imposte avverrà su imponibile di € 15.000 applicando l'aliquota dello scaglione di reddito dell'impresa cliente).

DURATA E UTILIZZO

Come già detto la detassazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo dall' 1/07/2009 al 30/06/2010 ed è da ritenere che già in sede di predisposizione degli acconti d'imposta relativi all'esercizio 2010 (giugno e novembre) se ne possa beneficiare adottando il metodo previsionale. Il beneficio si applica anche se l'utile d'esercizio non è sufficiente o anche se l'azienda chiude in perdita. In questi casi il risparmio fiscale passerà agli esercizi successivi.